

sempre. Memorizzarlo significa cucinarlo, cioè valutarlo. Quindi significa inevitabilmente consegnare alla posterità il giudizio effimero e personale che di quel fatto nutre colui che carica la macchina cibernetica, colui che procede all'*input*. Rinunciare al proprio giudizio di quel fatto, accontentandosi del giudizio che di esso ha dato esplicitamente o implicitamente il manipolatore del meccanismo, equivale, per gli utenti del macchinario cibernetico ad una rinuncia al proprio pensiero, e conseguentemente al proprio contributo al progresso sociale e giuridico.

Mi si consenta di affermare, pertanto, che un diritto ancorato, sia nelle applicazioni che nelle riforme, a « precedenti » memorizzati, ed agli sviluppi puramente logici degli stessi, sarebbe un diritto solo apparentemente in evoluzione. In realtà esso si muoverebbe lungo direttive immutabili, allontanandosi sempre più sensibilmente dalla realtà sociale, che si evolve a suo modo.

Il diritto non può procedere in automobile, perchè fatalmente dovrebbe seguire i tracciati di strade precostituite. Il diritto deve muoversi a piedi e il suo cammino farselo da sè. Non è la logica meccanicistica che deve orientarlo, ma, un passo dopo l'altro, il ripensamento del passato e l'attenta considerazione del terreno mutevole della società in cui esso è chiamato ad operare.

ANTONIO GUARINO

#### TAGLIACARTE.

1. Che le origini dell'istituto del *senatusconsultum ultimum* siano connesse con l'epoca e le vicende dei due Gracchi, è ormai vecchio insegnamento. Ma è anche vecchia questione se il primo *senatusconsultum ultimum* sia stato emesso nel 133 a. C., contro Tiberio e i suoi seguaci, o nel 121 a. C., contro Caio e la sua fazione politica. L'argomento, da troppo tempo trascurato, è stato ripreso da Bernd Rödl, in una Inaugural-Dissertation del 1968, traverso un'indagine non esente da qualche lungaggine e da qualche ripetizione, ma in sostanza seria e affidante (Rödl B., *Das « Senatusconsultum ultimum » und der Tod der Gracchen* [Erlangen, Fr.-Alex.-Univ., 1968, offset] p. XIX - 179). Il R., premessa una ricostruzione « istituzionale » del *senatusconsultum ultimum* nella sua struttura e nella sua efficacia giuridica (parte prima, p. 7 ss.), si manifesta giustamente convinto del carattere inequivocabile di *senatusconsultum ultimum* assunto dal deliberato senatorio del 121 a. C. (parte seconda, p. 45 ss.), quindi passa all'esame dettagliato del *punctum pruriens*, che è quello del discusso *senatusconsultum ultimum* del 133 a. C., concludendo che mancano indizi sufficienti in proposito, anzi che tutto fa credere che un *senatusconsultum ultimum* nel 133 a. C. non sia stato mai emanato (parte terza, p. 94 ss.). Lo schema dell'indagine, come si vede, è quello consueto alla dottrina precedente e proprio perciò impedisce anche all'a. di porsi con chiarezza un problema storiograficamente essenziale. Il *senatusconsultum ultimum* è veramente un « istituto » della storia costituzionale, o almeno della storia politica romana, o non è esso piuttosto

un « mito » della storiografia postromana? Il dubbio non nasce dal fatto, incontestabile, che varie volte il senato romano, tra il 121 (o il 133) e il 43 a.C., emise un *decretum* con la formula « *videant consules* » (o altri *magistratus*) con quel che segue. Esso è legittimato dal rilievo che a questi casi di *senatusconsultum* (e si noti che la qualifica di « *ultimum* » non è romana) non sono ricollegabili, come effetti a causa, le azioni repressive più o meno intense svolte contro i Graccani e Saturnino e Catilina e via dicendo. Ma di ciò al mio articolo sul tema (GUARINO, « *Senatus consultum ultimum* ») in corso di pubblicazione nelle *Festschrift von Lübtow*. [A. G.].

2. La ristampa di vecchie monografie è destinata essenzialmente alla integrazione di biblioteche, pubbliche e private, che ne siano sprovviste; ma la loro utilità non si esaurisce nella possibilità di più agevole consultazione da parte di chi ne abbia bisogno per suoi studi particolari. L'occasione della riedizione e — perché no? — la presentazione tipografica più nitida invitano alla lettura o rilettura integrale, che il più delle volte comporta la scoperta di spunti, ancor freschi, in pagine che si era abituati a considerare ingiallite e che si erano collocate nello scaffale, il 'migliore' ma non quello a portata di mano, dei « classici ». L'osservazione scaturisce dall'aver fra le mani le ristampe, per iniziativa della Johnson reprint corporation di New York-London ed a cura della ditta tedesca Anton Hain KG, di due monografie di O. Th. Schulz costituenti i quaderni n. 2 del vol. 8° e 4-5 del 9° vol. degli « *Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums* »: *Das Wesen des römischen Kaisertums der ersten zwei Jahrhunderte* (Padeborn, 1916 = ora 1967, p. 94), e *Vom Prinzipat zum Dominat, Das Wesen des römischen Kaisertums des dritten Jahrhunderts* (id., 1919 = ora 1967, p. 304). Studioso accurato di biografie imperiali, lo Schulz sfruttò taluni dati anche 'marginali' per sottolineare aspetti politici ed ideologici poco noti ed ancora non appieno riscoperti dell'età del principato: si cfr., ad es., la ricostruzione del potere militare di Augusto come *imperium consulare* del tipo presillano (*Das Wesen* 20 ss., 57 e nt. 126); la posizione del problema del *consors imperii* sin dagli anni dei Giulio-Claudii (*Das Wesen* 63 ss.); la precisazione della circostanza che Settimio Severo fece decorrere il suo *dies imperii* dal giorno del conferimento dei poteri da parte del senato e non da quello in cui le truppe lo avevano proclamato (*Vom Prinzipat* 24 nt. 44); l'accostamento, tratto dall'attenta esegesi di Dione Cassio, dell'ascesa di Settimio con quella di Ottaviano (*Vom Prinzipat* 27). [V. G.].

3. A testimoniare il favore per la sintesi e per la divulgazione — che è un momento della cultura e dell'istanza attuale della sua diffusione soprattutto in ordine agli studi classici, e specie in Italia — si segnala la traduzione in italiano dell'ultimo volume della *Weltgeschichte Fischer* relativo alla storia romana (*L'impero romano ed i popoli limitrofi* [Il mondo mediterraneo nell'antichità IV], Storia universale Feltrinelli 8, tr. it. di A. e F. Comba del vol. 8° dell'opera originaria, del 1966, a cura di F. MILLAR e con la collaborazione di D. Berciu, R. N. Frye, G. Kossack, T. Talbot Rice [Milano 1968] p. 389). Mentre a Roma, al popolo romano, agli imperatori, al senato ed alla amministrazione sono dedicate soltanto 90 pagine o poco più, al mondo delle provincie ed ai confini sono riser-

grave —: dolo che nei testi classici veniva in rilievo nella ben differente ipotesi in cui il precarista *dolo desii habere*. — Alla luce di questo *excursus* storico, Zamorani ritiene che il problema della successione nel rapporto di precario — e, precisamente, nella legittimazione passiva all'interdetto *quod precario* — venisse risolto affermativamente dal diritto classico, negativamente in quello postclassico-giustiniano, che concesse, peraltro, contro l'erede del precarista, la summenzionata *a. praescriptis verbis*. Parimenti, la figura del *precarium suae rei* è ammessa dal diritto classico nei limiti in cui il proprietario può possedere viziosamente la cosa propria (Gai 3.200); le scuole postclassiche pure l'accolgono, sotto la diversa prospettiva dell'acquisto di un possesso altrui da parte del precarista, mentre i compilatori la negano apoditticamente nelle fattispecie conservate nei *Digesta*, in cui il creditore pignoratizio concede al debitore la cosa costituita in pegno, la *res pignorata* non è di proprietà del debitore. — Un'indagine terminologica, intesa a dimostrare come alle fonti classiche, letterarie e giuridiche, sia sconosciuto il sostantivo *precarium* chiude e completa l'interessante ricerca. [SETTIMIO DI SALVO].

8. Alla conoscenza della filosofia platonica non solo, ma a quella della cultura antica nei suoi aspetti filosofici e nei presupposti ideologici cui è informata apporta un buon contributo l'opera recentissima di Andreas Graeser, che arricchisce di un altro serissimo titolo la prestigiosa collana tedesca « Zetemata », aperta con formula felice all'analisi dei più vari aspetti della « klassische Altertums-Wissenschaft ». Questo il titolo: A. G., *Probleme der platonischen Seelenteilungslehre. Uebersetzungen zur Frage der Kontinuität im Denken Platons*, « Zetemata, Heft 47 » (München, 1969) p. VI-117. [L. L.].

9. Il volumetto di L. MÜLLER, *Die Scholien zu Buch 21 Titel 1 der Basiliken* (n. 41 delle *Neue Kölner rechtswiss. Abhandl.* [Berlín, De Gruyter, 1966] p. IX - 81) è un esempio pregevole di seria e penetrante indagine filologico-giuridica. Di B. 21.1 (περὶ μαρτύρων = D. 22.5, Cl. 4.20, NovI 90) l'unico manoscritto fornito di *scholia* è Cod. Par. 1348 e l'edizione critica, a prescindere da quella di Heimbach, ne è già stata edita da Scheltema, van der Wal, Wolters e Holwerda. Nel fare una revisione della stessa edizione dello Scheltema l'a. ha cercato di precisare di ciascuno scolio, nei limiti delle possibilità, l'autore, l'epoca, il riferimento, il carattere, confermando in particolare la tesi del Berger (*BIDR. Suppl. p. b.* 1951, 124 ss.; *Labeo* 4 [1958] 66 ss.), secondo cui il divieto di commenti posto da Giustiniano non fu così rigido come comunemente si ritiene. [A. G.].

10. La fortuna della storia del diritto romano di Dulckeit-Schwarz (DULCKEIT G. e SCHWARZ F., *Römische Rechtsgeschichte, Ein Studienbuch*<sup>8</sup> [München, C. H. Beck, 1970] p. XVI - 331) è ampiamente meritata, sopra tutto a causa dell'accuratissimo aggiornamento e rifacimento parziale cui F. Schwartz ha sottoposto, dal 1963 ad oggi, la stesura originale di G. Dulckeit. Aggiungerò che, leggendo questa quinta edizione (di cui parecchie sono le pagine del tutto nuove anche rispetto all'edizione di quattro anni addietro), non posso non compiacermi della conferma sempre più puntuale che la trattazione, pur tanto diversa da quella della mia *Storia del diritto romano* (1<sup>a</sup> ed. 1968, 4<sup>a</sup> ed. 1969), assicura alla periodizzazione da me proposta più di venti anni or sono. [A. G.].

la pluralità di significati. Nel contesto della *lex Aquilia iniuria*, per S., coglie l'ingiustizia della condotta consistente nell'assenza di cause giustificanti. Conclusione questa non certo nuova, ma raggiunta attraverso l'esame accurato delle varie fonti, in specie di quelle letterarie. — L'indagine sul termine *culpa* nel linguaggio dell'epoca repubblicana è l'oggetto del secondo capitolo. Accennato il profilo filologico delle origini del termine, S. — coerentemente con l'impostazione data alla ricerca — esamina i testi — numerosi — e le varie accezioni di *culpa*. Egli conclude ritenendo che questa consista in una condotta avente una pluralità di caratteristiche: si deve trattare di « un *delictum*, di un *peccatum*, e più genericamente di un *malum*; di questo il soggetto deve essere riconosciuto autore; si ritiene inoltre essenziale che egli possa comportarsi altrimenti, e nella valutazione degli eventuali impedimenti si considerano vuoi fattori esterni vuoi interni, ma non si richiede l'individuazione di un comportamento consapevole e volontario, ... basta la non conformità ad un modello di comportamento ». — Il terzo capitolo (dedicato all'analisi della giurisprudenza repubblicana), il quarto (dedicato alla visione di Labeone), ed il quinto (in cui è esposta la sintesi di Gaio) costituiscono la parte centrale della ricerca di S. E' la parte più meditata e riuscita: qui infatti quel rinnovamento esegetico si realizza; il richiamo dei singoli giuristi (Quinto Mucio, Servio, Alfeno) è puntuale, ed inserito in una visione complessiva del mondo culturale di essi; l'esegesi dei testi — numerosissimi — è approfondita; il discorso — deciso e sicuro — raggiunge una consistenza ed un equilibrio notevoli. I contributi della giurisprudenza classica nel quadro del compendio di Ulpiano (capitolo sesto) sono esaminati secondo la linea della sua esposizione: l'interpretazione di *iniuria* (esegesi di D. 9.2.5 pr.); la responsabilità degli incapaci (esegesi di D. 9.2.5.2); i rapporti fra *culpa* ed *iniuria* (esegesi di D. 9.2.5.1); la trattazione dell'*occidere* (esegesi di D. 9.2.7.2-5), dell'*urere* del *frangere* e *rumpere* (esegesi di 9.2.29.2-5). Meno numerosi ed organici sono i frammenti di Paolo, i cui pareri sono esposti nel settimo capitolo: la sua trattazione è assai frammentaria, ed è difficile ricomporre un nucleo sistematico che permetta una sicura ipotesi complessiva; l'unico spunto di portata generale è un noto brano conservatosi nella *Collatio* (2.5.1) in cui si analizzano i significati di *iniuria*. Precisata l'impossibilità (capitolo ottavo) di un'individuazione degli apporti specifici in età postclassica, Schipani conclude la sua fatica con l'esame dei singoli punti in cui si manifesta l'intervento giustiniano (capitolo nono), analizzando sia il titolo 9.2 ad *legem Aquiliam* del Digesto, sia il titolo n. 3 delle Istituzioni. — Un ricco apparato di note, tutte essenziali ed aggiornate, arricchisce l'esposizione. [F. F.].

14. Otto conversazioni dedicate a Cicerone nel suo tempo: troppo poche, anche a prescindere dai contenuti, per sfiorare in tutta la sua ampiezza il vastissimo argomento. Comunque la raccolta è di piacevole, e talvolta istruttiva e interessante lettura (*Cicero, Ein Mensch seiner Zeit, Acht Vorträge zu einem geistesgeschichtlichen Phänomen* herausgegeben von Gerhard RADKE [Berlin, De Gruyter, 1968] p. 259). Da segnalare il contributo del KASER, *Grundlinien des römischen Zivilprozesses zur Zeit Ciceros* (p. 21-37) e quello del MEYER, *Ciceros Consulat* (p. 61-116). Tutto sommato, lacunosa (di lacune non giustificabili) l'*Auswahl zu einer Ciceros-Bibliographie*

*der letzten Jahre* (dal 1961) di B. Finger (p. 246 ss.), in cui mancano i nomi di Arangio-Ruiz, Brogгинi, Pugliese. [A. G.].

15. Non sarà mai abbastanza lodata la larghezza di idee e di interessi degli editori di 'Scientia' per le riproduzioni di opere giuridiche esaurite che stanno lanciando, oltre tutto a prezzi accettabili, sul mercato librario. Segnaliamo, tra le ultime edizioni: WEBER, «*Princeps*», *Studien zur Geschichte des Augustus* (1936, Neudr. 1969, Scientia Verlag Aalen, p. VII-240-265); WILLEMS, *Le sénat de la République romaine* (3 voll. 1878-1885, Neudr. 1968 in due voll., Scientia Verlag Aalen, p. 724-784-115). Nel primo volume della riedizione del Willems sono state inserite le appendici allo stesso, che erano state pubblicate separatamente nel 1885 (cfr. p. 627-724). Il secondo volume comprende anche gli indici separatamente pubblicati nel fascicolo del 1885). [G. G.].

16. E' uscita in seconda edizione riveduta la monografia di K. F. THORMANN, *Der doppelte Ursprung der «mancipatio»* (in *Münch. Beitr. z. PapF.* [München, Beck, 1969] p. XXII-282). Altra seconda edizione riveduta, nella stessa collana: NÖRR, «*Imperium» und «Polis» in der hohen Prinzipatszeit* (München, Beck, 1969, p. IX-135). [A. R.].

17. Segnalava recentemente in un suo saggio Pietro Piovani, non senza nostalgia, l'inclinazione che i nostri antenati dell'ottocento avevano per le lettere ai familiari ed agli amici, contrapponendola alla riluttanza contemporanea verso ogni forma di conversazione distesa che sia, in un certo senso, fine a se stessa. Verissimo. Di questo abisso, ormai non più colmabile, che ci separa dal secolo scorso costituisce riprova, ad esempio, la lettura dell'ottavo volume dei *Gesammelte Werke* di J. J. Bachofen, che è tutto costituito dagli *Antiquarische Briefe*. Il volume, in eccellente veste tipografica, è un apprezzabile esempio di riedizione critica (BACHOFEN J. J., *Gesammelte Werke*, 8. *Antiquarische Briefe*, in Verbindung mit H. FUCHS und K. MEULI herausgegeben von J. DÖRMANN und W. STRASSER mit einem Beitrag von H. LOMMEL [Basel-Stuttgart, Schwabe ed., 1966] p. 651). Vi figurano integralmente riprodotti, con accurate note illustrative, i due volumi apparsi rispettivamente nel 1880 e nel 1885, nonché taluni inediti successivi (p. 417 ss.). Chiudono il libro un lungo saggio del DÖRMANN sugli *Antiquarische Briefe* e la seconda rielaborazione del *Mutterrecht* (p. 523 ss.), due altri saggi del LOMMEL e dello STRASSER (p. 603 ss., *Zur indischen Sagenwelt in Bachofens A. B.*; p. 631 ss., *Zur Textgestaltung*) e un accurato indice analitico. Rilettura (e in parte lettura) interessante e illuminante anche per il romanista, chiamato a contemplare una messe straordinariamente ricca di idee, di spunti e suggestioni. [A. G.].

18. Nella ricca raccolta delle *Gedächtnisschrift Hans Peters* (Berlin-Heidelberg-New York, Springer Verlag, 1967) due interessanti articoli romanistici: H. HÜBNER, *Jurisdiktionsgewalt und «demokratische» Bindung des römischen Prätors* (p. 97 ss.); E. SEIDL, *Die Eingliederung kleiner Staaten in das Imperium nach den Papyri* (p. 111 ss.). Forse lo studio del Hübner, nel tentativo di mettere in evidenza i limiti (prevalentemente extragiuridici) entro cui esercitava la *iusdictio* il *praetor* repubblicano, va un po' troppo in là. D'accordo che il *praetor* era tutt'altro che

l'autocrate del diritto e che le sue iniziative erano strettamente condizionate dalle istanze sociali e dalle sollecitazioni della giurisprudenza, ma è alquanto esagerato dire (p. 101): « Zudem wird seine Rechtsbildung weitgehend nicht als totale Neuschöpfung, sondern als Ergänzung, als Lückenausfüllung verstanden ». Pomp. 39 Q. M. D. 19.5.1 (citato a nt. 21) non autorizza questa affermazione rigorosa e generalizzante (... *sed et eas actiones, quae legibus proditae sunt, si lex iusta ac necessaria sit, supplet praetor in eo quod legi deest* ...). [A. G.]

19. La leggenda sulle radici sabine di Roma, magistralmente valorizzata dal Piganiol (*Essai sur les origines de Rome* [1917]; cfr. *Histoire de Rome*<sup>6</sup> [1962] 56) e recentissimamente sottoposta ad un'interessante applicazione sul piano delle istituzioni giuridiche dal van den Brink (« *Ius fasque* » [1968]), era una leggenda che meritava ormai una nuova e più approfondita verifica. L'impresa è stata egregiamente affrontata da Jacques Poucet (*Recherches sur la légende sabin des origines de Rome* [Kinshasa, Ed. de l'Univ. Lovanium, 1967] p. XXXII-473) in un volume denso e ordinatissimo che costituisce il coronamento di studi iniziati e parzialmente pubblicati già da alcuni anni. Seguire l'a. nel suo lungo (o piuttosto, minuzioso) itinerario tra le leggende dell'antica Roma e tra i molteplici problemi di interpretazione che esse hanno determinato, non sarebbe qui possibile. Le conclusioni, del tutto indipendenti da quelle della più moderna archeologia, sono in definitiva pienamente conformi alle stesse: non è credibile « la vision simpliste d'une Rome née d'un synoecisme entre les *Montes* latins et les *Colles* sabins ou entre des incinérants latins, ayants leur centre sur le Palatin, et des inhumants sabins, s'étendant sur l'Esquilin, le Quirinal et le Viminal » (p. 414). Nelle rimanenze e nelle istituzioni di Roma antichissima il dualismo (e talvolta il pluralismo) si intravedono ad ogni passo, ma è azzardato spiegarli con l'ipotesi leggendaria della doppia origine della *civitas*: « la réalité semble avoir été beaucoup plus complexe ». Senza volersi escludere la presenza in Roma *ab origine* di elementi sabini accanto a quelli latini, tutto fa credere che la leggenda sabina sia una formazione del IV-III sec. a.C. e che « la conquête en 290 de la Sabine centrale, en ramenant l'attention sur les Sabins, ait favorisé la constitution définitive et l'inclusion, dans le *corpus* des légendes royales, de l'épisode de Titus Tatius en élaboration depuis un certain temps ». [A. G.]

20. Le *Nuove questioni di storia antica* (Milano, ed. Marzorati, 1968, p. XI-978) sono una raccolta di scritti di vari specialisti (Giannelli, Soffredi, Guidi, Bongrani Fanfoni, Sordi, Fortina, Bernardi, Cassola, Rossi, M. A. Levi, Passerini, Sirago, Calderone, Cracco Ruggini, Forni) che è intesa ad informare e ad orientare sui più recenti sviluppi della storiografia dedicati all'antichità: preistoria, Medio Oriente, Egitto, Grecia ed Ellenismo, Roma. La parte del leone (forse anche troppo sproporzionata rispetto al resto) va ovviamente alla storia romana (p. 241-885) e presenta contributi, taluni, notevolissimi per diligenza e sicurezza di sintesi (mi limito a citare, pur sapendo di far torto ad altri parimenti degni, l'articolo della Cracco Ruggini, p. 687 ss., sulle « Esperienze economiche e sociali del mondo antico »). Peccato che, come sempre, il diritto romano, ed in ispecie quello privato e processuale, trafiga tra queste pagine tanto poco quanto niente, quasi fosse un alcunchè

di diverso o di improprio rispetto alla storia dei fatti politici e delle vicende socio-economiche. La lacuna è grave perchè ne soffre assai spesso l'attendibilità della trattazione. Una trattazione, comunque, di livello complessivamente elevato, anche se, per essere franchi in tutto, un certo calo si rileva nella « Bibliografia critica generale » della Soffredi (p. 15 ss.), che il carattere di genericità non assolve dalla responsabilità (almeno per quanto concerne la storia romana) di citazioni approssimative, di dimenticanze sorprendenti e di scelte talvolta del tutto arbitrarie. Il volume è completato da ottime tavole ed indici (p. 899 ss.). Era proprio necessario concluderlo (p. 887-896) con alcune pagine su « L'eredità del mondo antico »? [A. G.].

21. Il titolo, forse un po' freddo, di *Index* non vale a schiacciare il sottotitolo, col quale preferiamo indicarli: *Quaderni camerti di studi romanistici* (Napoli, ESI., 1970, p. XVI-400). Si tratta di una nuovissima pubblicazione, primo volume di una serie che auspichiamo lunga e nutrita, frutto dell'iniziativa dell'Università di Camerino e della simpatia che i giovani e meno giovani, tutti felicemente giovanili, docenti di questa Università riscuotono nel mondo degli studiosi del diritto romano e dei diritti antichi. Il cireneo e tiranno della nuovissima impresa (vi è sempre un cireneo e tiranno in questi casi) è Luigi Labruna, transfuga perdonatissimo, ma poi nemmeno transfuga a tempo pieno, dell'Università di Napoli e della nostra rivista. Lo schema è originale e interessante. La parte prima e di maggior rilievo (p. 1 ss.) è costituita da « rapporti » sullo stato degli studi romanistici nei vari paesi del mondo, dall'Australia al Venezuela, con particolare riguardo ai paesi meno « romanistici » o meno noti come tali: per il 1967-68 vi è un secco (e malinconico) « no publications » in Svezia, ma si hanno per contro grate sorprese altrove. Segue (p. 130 ss.) una sezione di « problemi », dedicata stavolta all'insegnamento del diritto romano nei paesi socialisti (autore il Pólay). La terza sezione (p. 143 ss.) è di « contributi » (con articoli di Liebs, Watson, Cerati). La quarta sezione, nutritissima (p. 198 ss.), è fatta di « recensioni » (quarantatré opere esaminate). Seguono una sezione di « notizie » (p. 390 ss.) ed una « sesta pagina » (p. 396 s.) dedicata agli scampoli. I *Quaderni camerti* non vogliono essere una rivista periodica. Usciranno con frequenza irregolare (ma con frequenza, ed è questo che importa) man mano che nuovi rapporti (o aggiornamenti di rapporti), altri articoli, altre recensioni e via dicendo si accumuleranno in redazione. Vada loro un saluto augurale. Essi provano, prima che agli estranei a noi stessi, che la scienza romanistica, ad onta di tutto, vive. [A. G.].